

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3234

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000

Presentato il 7 ottobre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e la Comunità francese del Belgio aggiorna e sostituisce nei rapporti con quest'ultima il precedente Accordo italo-belga firmato a Roma il 15 ottobre 1970.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della

produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

1) la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione;

2) un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria al 20 per cento che può giungere al 10 per cento per film di costo superiore a 2.000.000 di euro ed essere esclusivamente finanziata al 10 per cento per film di costo superiore a 3.000.000 di euro. Per favorire l'equilibrio poi le autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche la distribuzione e la promozione;

3) una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;

4) la promozione dei film di ciascun Paese nei *festival* dell'altro Paese ed un coordinamento degli stessi.

In particolare: l'articolo 1 definisce il termine « film » comprendente ogni « opera cinematografica », comprensivo anche di *fiction*, di animazione e documentari, nonché l'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 2 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità competenti e le condizioni di accesso.

L'articolo 3 stabilisce i luoghi delle riprese.

L'articolo 4 sancisce la co-proprietà dei film e la comune proprietà dei materiali.

L'articolo 5 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori.

L'articolo 6 definisce le modalità di ripartizione degli introiti.

L'articolo 7 definisce le modalità di presentazione al *festival* e la denominazione.

L'articolo 8 disciplina le modalità di esportazione.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di presentazione dei film per l'autorizzazione alla coproduzione e le autorità competenti.

L'articolo 10 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale.

L'articolo 11 riguarda le agevolazioni per la circolazione del personale e l'esportazione dei materiali.

L'articolo 12 concerne l'importazione e la programmazione dei film.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista.

L'articolo 14 riguarda l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo.

Le norme di procedura, di cui all'allegato I, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti.

Gli allegati II e III riguardano la composizione e i temi della Commissione mista.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, comporta un onere in relazione alla partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 13), incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente a Bruxelles ed a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Bruxelles, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 giorni x 3 persone) = euro 1.161

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 164, cui si aggiungono euro 49, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 164 viene ridotto di euro 55, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 158 + euro 47 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 205 x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.845

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Bruxelles (euro 1.312 x 3 persone = euro 3.936 + euro 197, quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 4.133

Totale onere (articolo 13) ... euro 7.139

Pertanto, l'onere da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 7.139, in cifra tonda euro 7.140.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

La ratifica legislativa dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri, ancorché modesti, previsti per l'applicazione dell'articolo 13 dell'Atto internazionale in questione ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

C) Valutazione dell'impatto regolamentare ed amministrativo.

Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti né atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti. Obiettivi e risultati attesi.

Si ritiene che il provvedimento in questione, il quale tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello sia nazionale che internazionale nel settore della cinematografia, possa favorire le coproduzioni delle Parti Contraenti (intese non solo come film ma più ampiamente come animazione e documentari) ed incentivi l'attività dei soggetti attivi nel settore, sviluppando le relazioni culturali e commerciali ed aumentandone la competitività sia nei rispettivi territori sia nei Paesi terzi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA COMUNITÀ FRANCESE DEL BELGIO
IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

La Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio,

Considerando auspicabile stabilire un quadro per le loro relazioni cinematografiche e in particolare per le coproduzioni,

Consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualità possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita dei loro scambi economici e culturali,

Convinte che questa cooperazione economica e culturale non può che contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi,

Considerando l'applicazione del Trattato dell'Unione Europea,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I COPRODUZIONE

ARTICOLO 1

Principi

Ai fini del presente Accordo, il termine "film" comprende tutte le opere cinematografiche, di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, comprese le opere di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Nel quadro delle loro rispettive legislazioni, le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità.

I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità competenti delle due Parti.

Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che ne derivano, secondo le disposizioni in vigore o che potrebbero essere emanate da ciascuna Parte.

ARTICOLO 2

Cooperazione

Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalità italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalità belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalità italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni.

- 1° : l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario.
- 2° : la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno:

un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona.

un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorità competente; un altro autore o un altro quadro tecnico. Potrà essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorità di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalità di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalità di un Paese membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

Riprese

Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo dovranno effettuarsi sul territorio di una delle due Parti Contraenti.

Tuttavia, potranno essere ammesse deroghe di comune accordo se il luogo dell'azione o altri motivi validi lo richiedono o se il film è realizzato in coproduzione con un Paese terzo, vincolato da un accordo di coproduzione con l'Italia o la Comunità francese del Belgio.

ARTICOLO 4

Copie

Nel quadro dei contratti che li vincolano i coproduttori di film sono coproprietari del negativo o del supporto originale e hanno il diritto di detenere e disporre di un controtipo o di un internegativo, nonché di avere accesso al laboratorio.

ARTICOLO 5

Partecipazione

Gli apporti del coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 20% del bilancio del film, approvato dalle autorità competenti delle due Parti.

Tuttavia, per i film che hanno un'importanza e un bilancio eccezionali (pari o superiore a 2.000.000 di Euro), la partecipazione minoritaria potrebbe essere ridotta al 10%, previo accordo tra le autorità competenti dei Paesi coproduttori.

La partecipazione minoritaria del 10% può essere unicamente finanziaria per i bilanci pari o superiori a 3.000.000 di Euro, previo accordo delle autorità competenti.

I film di cortometraggio dovranno essere coprodotti nello stesso quadro dei film di lungometraggio, ma gli apporti finanziari del coproduttore minoritario non potranno essere inferiori al 30% del bilancio del film.

ARTICOLO 6

Mercato e introiti

La ripartizione degli introiti viene effettuata, di regola, proporzionalmente agli apporti di ogni coproduttore.

Questa ripartizione comporta sia una ripartizione degli introiti, sia una ripartizione dei territori, sia una combinazione delle due formule, tenuto conto della differenza di volume esistente tra i mercati dei Paesi coproduttori.

ARTICOLO 7

Denominazione e partecipazione ai festival.

I film in coproduzione devono essere presentati con la dizione "coproduzione Italia - Comunità francese del Belgio" oppure "coproduzione Comunità francese del Belgio - Italia".

Questa dizione dovrà figurare in maniera separata nei titoli di testa o di coda, in ogni pubblicità o promozione commerciale, nel materiale promozionale e in ogni manifestazione dove sarà presentata la coproduzione.

I film sono presentati nei festival internazionali previo accordo tra i coproduttori.

ARTICOLO 8

Esportazione

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate:

- a) il film sarà, in via generale, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;
- b) nel caso di film in cui la partecipazione dei due Paesi è identica, l'opera contingentata sarà aggiunta al contingente del Paese che gode delle migliori condizioni di esportazione;
- c) in caso di difficoltà, il film sarà aggiunto al contingente del Paese d'origine del produttore;
- d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di esportare liberamente i suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti allo stesso modo dei film nazionali beneficeranno a pieno diritto di questa possibilità.

ARTICOLO 9

Autorizzazione

Le richieste di autorizzazione corredate dai progetti di coproduzione devono essere depositate prima dell'inizio delle riprese dei film con tutta la documentazione richiesta dalle autorità competenti delle due Parti.

Tutti i contratti conclusi tra i produttori delle due Parti in conformità alle disposizioni del presente accordo hanno validità unicamente dopo autorizzazione delle stesse autorità.

Lo scambio delle autorizzazioni è fatto da:

Per la Repubblica italiana:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA

Per la Comunità francese del Belgio:
Centre du Cinéma e de l'Audiovisuel
44 boulevard Léopold II
1080 BRUXELLES

ARTICOLO 10

Coproduzione con Paesi terzi.

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 20% (o al 10% se è assicurato un bilancio eccezionale pari o superiore a 2.000.000 di Euro) (articolo 5) e la più alta non può superare il 70% del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

ARTICOLO 11

Agevolazioni.

Ogni agevolazione sarà accordata alla circolazione e al soggiorno del personale artistico e tecnico impegnato in questi film, così come all'importazione o all'esportazione in ciascuna delle Parti del materiale necessario alla realizzazione e all'esportazione del film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc....).

TITOLO II

SCAMBIO DI FILM.

ARTICOLO 12

Principi.

Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione attualmente in vigore, la distribuzione, l'importazione e la programmazione dei film di lungo e cortometraggio-riconosciuti nazionali non saranno sottoposti a nessuna restrizione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 13

Principi

Le autorità competenti delle due Parti esaminano le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà derivanti dalla sua attuazione. Esse raccomandano, in caso di necessità, le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune delle due Parti.

Viene istituita una Commissione mista incaricata di curare l'applicazione e l'aggiornamento del presente Accordo. Essa si riunisce di massima una volta all'anno, alternativamente in ciascun Paese ed è incaricata di controllare in particolare, per l'insieme delle coproduzioni, l'equilibrio degli apporti finanziari artistici e tecnici (potendo tener conto anche della distribuzione e della promozione).

La Commissione mista tratterà i temi proposti dalle due Parti relativi allo sviluppo del cinema e della creazione audiovisiva in Italia e nella Comunità francese del Belgio. Le Parti Contraenti si accorderanno sulle loro posizioni rispettive negli incontri multilaterali relativi al cinema, in particolare quelli organizzati nel quadro dell'Unione Europea.

I temi trattati saranno aggiornati ogni anno in un Allegato specifico al presente Accordo.

ARTICOLO 14

Validità

Il presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento e la notifica da parte dei Paesi Contraenti delle procedure legali e interne richieste per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali.

Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile tacitamente per periodi identici, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi Contraenti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Venezia, il 31.8.2000, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiano e francese, tutti i testi facenti fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Comunità Francese del Belgio

ALLEGATO I NORME di PROCEDURA

Per beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, i produttori di ciascuno dei due Paesi devono, un mese prima delle riprese, allegare alle loro domande d'ammissione alla coproduzione, indirizzate alle loro rispettive autorità, una documentazione contenente:

- una sceneggiatura dettagliata;
- un documento riguardante la cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
- il contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori;
- un bilancio preventivo e un piano finanziario dettagliati;
- l'elenco degli elementi tecnici e artistici.

Le autorità del Paese a partecipazione finanziaria minoritaria daranno la loro approvazione soltanto dopo aver avuto l'approvazione da parte delle autorità del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.

ALLEGATO II COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA

La Commissione mista sarà costituita da rappresentanti dei due Ministeri competenti che assoceranno rappresentanti professionali.

ALLEGATO III
TEMI DI CONCERTAZIONE PER LA COMMISSIONE MISTA
PRIMO ANNO DI FUNZIONAMENTO

1. Le due Parti si scambieranno informazioni aggiornate sull'evoluzione delle loro rispettive disposizioni relative ai finanziamenti al cinema.
2. Le Parti valuteranno gli aiuti attribuiti per la distribuzione e la diffusione al fine di definire le priorità nella loro collaborazione e di decidere, ove sia il caso, iniziative comuni.
3. Le Parti si concerteranno sulle loro rispettive posizioni nei confronti dei testi e dei programmi dell'Unione Europea relativi al cinema e all'audiovisivo.
4. Ciascuna delle Parti assicurerà nei festival cinematografici organizzati col suo sostegno informazioni sulla produzione cinematografica e audiovisiva dell'altra Parte. Un coordinamento sarà assicurato tra gli organizzatori dei festival che si svolgono in ciascuna delle due Parti.

